



Verbale Assemblea Straordinaria - 04.09.2019 Seconda convocazione

In data 4 Settembre 2019, alle ore 20.30 presso la sala riunioni della BCC, in Via Mazzini 47/D, a Pordenone, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale FARANDOLA sul seguente O.d.g.:

- 1) Convalida modifiche statutarie per adeguamento normative Terzo Settore di cui all'Art. 101 c.2 del D.Lgs. 117/2017, e successiva iscrizione al Registro APS
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti 33 Soci e c'è una delega al Presidente, in totale 34 votanti.

Essendo la seconda convocazione, l'Assemblea è da considerarsi valida e i lavori proseguono secondo l'O.d.g. Si dichiara aperta la seduta alle ore 20.40. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Francesco Carone, che nomina il Segretario nella persona di Gabriella Bassignano, che redige il verbale.

Il Presidente dà inizio all'Assemblea.

1) **Modifiche statutarie**

Il Presidente informa i presenti in merito ai contenuti del D.Lgs. n.117/2017, e alle ricadute sugli obblighi che competono alle organizzazioni del Terzo Settore. Fa presente che il testo dello Statuto, modificato alla luce delle nuove norme, è stato allegato alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria al fine di consentire a tutti i Soci di prenderne visione. Dà comunque lettura del nuovo testo e chiede ai presenti se vi sono osservazioni o necessità di chiarimenti. Non ci sono osservazioni né richieste di chiarimenti. Il nuovo Statuto viene posto ai voti e l'Assemblea lo approva all'unanimità.

2) **Varie ed eventuali**

Passando al secondo punto, il Presidente chiede ai Soci presenti se hanno argomenti da porre in discussione. Non vi sono interventi.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Gabriella Bassignano)

Il Presidente
(Francesco Carone)

Pordenone, 04.09.2019

- 6 SET. 2019

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 2726 Mod. 3 con liquidati € _____
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: A

Per IL DIRETTORE
Cinzia GNA PRAT



STATUTO

Adeguato ai sensi dell'art.101 c.2 D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Art. 1 Costituzione

1. È costituita con sede in Pordenone, l'associazione di promozione sociale senza personalità giuridica denominata **FARANDOLA APS**, di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di associazionismo di promozione sociale. L'Associazione adotta la qualifica e, nella propria denominazione, l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione si ispira ai principi della Legge 6 giugno 2016 n. 106, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di associazioni di promozione sociale
3. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1 lettere d), f) e i) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;In particolare l'associazione attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:
 - a. la raccolta e lo studio di materiale bibliografico, informatico, fonoriprodotto, videoriprodotto e documentario in generale, nell'ambito delle Arti o comunque attinente agli scopi sociali;
 - b. la diffusione, tramite l'organizzazione e/o partecipazione a concerti, spettacoli, manifestazioni, seminari, corsi, pubblicazioni, e comunque con i mezzi che di volta in volta si riterranno opportuni, del materiale raccolto e/o studiato;
 - c. l'organizzazione in particolare di Corsi di Formazione per tutti coloro che operino o intendano operare nel campo delle Arti, siano essi amatori o professionisti, nonché per Educatori e Operatori Sociali;

Bonifazi

Gobello

Bonifazi

Bonifazi

- d. lo studio e la diffusione del patrimonio artistico, sia dotto che popolare, della Regione e in particolare della provincia di Pordenone;
- e. l'acquisizione di beni strumentali necessari alla realizzazione delle iniziative e attinenti ai fini sociali;
- f. l'organizzazione, mediante l'utilizzo di tutte le Arti, di momenti di attività di ricerca, di studio, di formazione, di esibizione, che coinvolgano tutti i Soci o una parte di essi, con lo scopo di approfondire un particolare settore.

Al fine di realizzare in modo coerente tali obiettivi, tutta l'attività artistica dell'Associazione è coordinata da un Responsabile Artistico.

Al fine di conseguire in maniera più proficua gli scopi e gli obiettivi, l'Associazione si riserva di aderire a gruppi o enti operanti nell'ambito della cultura.

4. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
5. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
6. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
7. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
8. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
9. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 3 Soci

1. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione e altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall'associazione e partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze mediante la presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
2. Sono Soci volontari coloro che abbiano svolto per almeno due anni attività costruttiva e attiva in seno all'Associazione, esprimendo uno specifico impegno di sostegno e promozione. L'elenco dei Soci volontari sarà aggiornato dal Consiglio Direttivo, nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Sono Soci ordinari le persone che facciano domanda al Consiglio Direttivo per partecipare ad una qualunque delle iniziative proposte.
4. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono altresì associarsi anche altri enti del Terzo Settore. Se questi ultimi non sono appartenenti alla categoria delle associazioni di promozione sociale, in numero non superiore al 50% rispetto ai soci persone giuridiche classificati come APS.
5. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione è permanente e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni dalla data della domanda all'aspirante rifiutato.
7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

8. Le quote sociali e i contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
9. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
10. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - a. recesso;
 - b. inadempimento dell'obbligo di versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza;
 - c. morte;
 - d. esclusione deliberata dall'assemblea.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

11. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
12. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati non volontari, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
13. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, dev'essere improntato ai principi di correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
2. Gli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e di esaminare i libri associativi.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea o dal consiglio direttivo.
5. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare le attività di collaborazione preventivamente concordate.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;

- d. l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti (quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art.11 del presente statuto).
- e. il Collegio Arbitrale

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al c. 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe se il numero degli associati è inferiore a 500 o 5 deleghe se predetto numero sia superiore a 500.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17. 2. Ai sensi dall'art. 24 c. 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
8. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
10. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
 - a. nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
 - b. sia consentito:
 - I. al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - II. agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - III. al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
11. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quando ne ricorrano le condizioni;
 - c. approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

- responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'esclusione degli associati;
 - g. delibera le modifiche statutarie;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.

Art.7
Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri eletti dall'assemblea degli associati di cui almeno 3 dovranno essere soci volontari. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi
7. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.
8. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
 - a. nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
 - b. sia consentito:
 - I. al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
 - II. agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - III. al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
9. In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).
10. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al c. 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
11. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di

almeno un terzo dei suoi componenti.

12. Nella sua prima seduta, convocata dal presidente uscente dell'Associazione o, in mancanza, dal più sollecito dei consiglieri di nuova nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, nomina il segretario e il responsabile Artistico.
13. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente;
 - elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;
 - assume il personale;
 - nomina il segretario;
 - nomina il Responsabile Artistico
 - fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;
 - sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione
 - prende atto dei recessi degli associati;
 - delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

14. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli *associati*,
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

15. Oltre all'amministrazione dell'associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art.8 Presidente

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti
- Il Presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi all'obbligo di convocazione l'assemblea e del consiglio direttivo.
- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9

Gabriella Benifante



Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra non soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
 - e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - g. è a capo del personale.

Art.10 Responsabile Artistico

1. Il Responsabile Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci e adegua le scelte operative di ogni settore alle linee programmatiche generali, garantendone il livello qualitativo.

Art. 11 Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'organo di controllo rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea

Gabriele Bani

[Signature]

procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13
Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio scadono al termine del triennio.

Art. 14
Risorse economiche

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
 - j. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento;
 3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
 4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione ETS secondo le modalità previste dall'art.9 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 15
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è cedibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non

possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti e pubblicati nelle forme e modalità previste dal codice degli ETS.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato.

Art. 19
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e loro modifiche e integrazioni.

